

COMUNICAZIONE URGENTE

ESENZIONI TICKET PER REDDITO

(D.M. 11 dicembre 2009)

Dal **1° maggio 2011 cambiano le modalità per ottenere l'esenzione** per condizioni economiche dal pagamento della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per le prestazioni di assistenza **specialistica ambulatoriale** (visite, esami strumentali e di laboratorio).

Da tale data saranno i medici di famiglia, i pediatri di libera scelta e tutti i medici operanti presso le strutture sanitarie della Regione Veneto a dover indicare **obbligatoriamente** nella ricetta il codice di esenzione (7R2, 7R3, 7R4, 7R5) utilizzando uno specifico elenco degli aventi diritto contenente i dati forniti dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS.

NO autocertificazione con la firma sulla ricetta

Cosa bisogna fare?

Ogni **assistito dell'AZIENDA ULSS 16 esente** per condizioni economiche (o altra persona avente titolo) e presente nell'elenco degli aventi diritto, **riceverà a casa il certificato di esenzione**. All'atto della prescrizione di una prestazione specialistica, l'assistito presenta il certificato e **richiede al medico** che prescrive di riportare sulla ricetta il **codice di esenzione per condizioni economiche**.

Se il cittadino ritiene di essere in possesso dei requisiti per ottenere l'esenzione per reddito ma non ha ricevuto a casa il certificato di esenzione, potrà recarsi presso gli sportelli dedicati dei Distretti della propria Azienda Sanitaria (ASL o ULSS) per autocertificare le proprie condizioni, essere **inserito nell'elenco e ottenere il certificato provvisorio di esenzione**.

Tale certificato ha **validità su tutto il territorio nazionale fino al 31 marzo dell'anno successivo al rilascio**.

Nel caso in cui le condizioni per il diritto all'esenzione si modifichino nel corso dell'anno e nel caso di **assistito esente per disoccupazione**, si dovrà provvedere all'autocertificazione presso il proprio Distretto.

L'autocertificazione potrà essere resa dall'interessato (o da altra persona avente titolo) munito di valido documento di identità e Tessera Sanitaria (TEAM) sia del richiedente che degli eventuali altri beneficiari dell'esenzione.

Nel caso di delega ad altra persona, dovranno essere presentati i documenti sopra elencati insieme alla delega, alla fotocopia del documento di identità e alla TEAM della persona delegata.

Importante

Tutte le autocertificazioni rese agli sportelli amministrativi dei distretti dell'ULSS 16 **saranno controllate**.

In caso di falsa dichiarazione si provvederà al recupero degli importi non pagati per le prestazioni erogate in esenzione e all'applicazione delle sanzioni penali previste per false dichiarazioni.

E' **responsabilità personale dell'assistito** avvalersi del diritto all'esenzione dal pagamento del ticket per le prestazioni erogate nell'anno solo se la situazione economica dell'anno precedente lo consente o se le condizioni di stato non sono decadute (superamento dell'età, uscita dal nucleo familiare, occupazione ecc..).

Le **ricette con data di prescrizione successiva al 30 aprile 2011 dovranno indicare necessariamente il codice di esenzione riportato dal medico prescrivente** e solo per le **ricette con data antecedente al 1 maggio 2011 sarà consentita, in via eccezionale, l'autocertificazione** da parte dell'assistito con le precedenti modalità (timbro e firma dell'assistito sul retro della ricetta).

Il Direttore Generale – Dr. Fortunato Rao

Per informazioni:

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) - Via Scrovegni n.12 – 35131Padova

Tel. 049 8214050, Fax 049 8214193, e-mail:urp.ulss16@sanita.padova.it , www.ulss16.sanita.padova.it

orario: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00

CATEGORIE DI ESENZIONE PER CONDIZIONI ECONOMICHE

- **ETÀ E REDDITO** cod. 7R2 (codifica naz. E01)
- **DISOCCUPAZIONE E REDDITO** cod. 7R3 (codifica naz. E02)
- **ETÀ E ASSEGNO SOCIALE** cod. 7R4 (codifica naz. E03)
- **ETÀ, PENSIONE AL MINIMO E REDDITO** cod. 7R5 (codifica naz. E04)

Cod.7R2 (E01)	cittadini di età inferiore agli anni 6 o superiore agli anni 65 appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo riferito all'anno precedente non superiore € 36.151,98.
Cod. 7R3 (E02)	disoccupati (soggetti iscritti all'elenco anagrafico dei lavoratori in attesa di nuova occupazione presso l'Anagrafe Lavoratori del competente Centro per l'Impiego che hanno perso un precedente lavoro e sono immediatamente disponibili ad assumerne un altro) appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo riferito all'anno precedente non superiore a € 8.263,31, aumentato a € 11.362,05 in presenza del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di € 516,46 per ogni figlio a carico. Tale esenzione si estende anche ai familiari a carico.
Cod. 7R4 (E03)	sono esenti i cittadini di età superiore ai 65 anni , beneficiari di assegno sociale (ex pensione sociale) rilasciato dall'INPS. L'esenzione si estende anche ai familiari a loro carico.
Cod. 7R5 (E04)	sono esenti i cittadini di età superiore ai 60 anni , titolari di pensione al minimo appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo riferito all'anno precedente non superiore a € 8.263,31, aumentato a € 11.362,05 in presenza del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di € 516,46 per ogni figlio a carico. Tale esenzione si estende anche ai familiari a carico.

Le condizioni di cui sopra devono essere riferite al momento in cui si usufruisce della prestazione. Il reddito di riferimento è quello relativo all'anno precedente dei componenti il nucleo familiare ai fini fiscali (costituito dall'interessato, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dagli altri familiari a carico). Per "familiari a carico" si intendono i familiari, per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali, in quanto titolari di un reddito inferiore a € 2.840,51. Le condizioni sopra elencate sono autocertificabili ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Decreto del Presidente della Repubblica n.445 del 28.12.200). In caso di false dichiarazioni, si applicano le sanzioni penali previste dalla vigente normativa.